



INFORMATIVA SALDO IMU 2013

Il Decreto Legge 30 novembre 2013, n. 133 epigrafato «disposizioni urgenti concernenti l'I.M.U., l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2013 **ha abolito**, con riferimento ad alcune fattispecie, **il versamento a saldo dell'IMU**, da eseguirsi **entro il 16 dicembre p.v.**, afferente **l'anno di imposta 2013**.

L'ABOLIZIONE opera con riferimento alle seguenti categorie di immobili:

- 1) abitazione principale e relative pertinenze** (una per ciascuna categoria), con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 **fermo restando quanto previsto nell'appendice in calce alla presente informativa;**

A tal proposito:

- Per "abitazione principale" si intende l'unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (i due requisiti devono ricorrere contemporaneamente).
- E' considerata abitazione principale anche:
 - a. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non risulti locato;
 - b. l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a condizione che l'immobile non risulti locato;
 - c. l'unità immobiliare posseduta dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia (diverso da categorie A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze, indipendentemente dal fatto che vi sia dimora e residenza a condizione che l'immobile non sia oggetto di locazione;
- Nelle ipotesi di separazione legale, annullamento, cessazione o scioglimento degli effetti civili del matrimonio:
 - a. l'assegnazione della casa coniugale si intende effettuata a titolo di "diritto di abitazione" in capo al coniuge assegnatario che, pertanto, diventa soggetto passivo di imposta in via esclusiva in presenza dei requisiti previsti (residenza e dimora abituale);
 - b. il coniuge non assegnatario della casa coniugale può usufruire della sospensione al pagamento prevista per abitazione principale con riferimento ad altro immobile da egli posseduto ed utilizzato come abitazione principale e in presenza dei requisiti previsti (residenza e dimora abituale).

Si precisa che:

- nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale in relazione al nucleo familiare si applicano per **un solo immobile**;

- è considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare ubicata in comune differente rispetto a quello di ubicazione della casa coniugale, purchè adibita ad abitazione principale dal coniuge e da questi utilizzata come tale e in presenza dei requisiti previsti (residenza e dimora abituale).

Per **pertinenze** dell'abitazione principale si intendono quelle classificate nelle categorie corrispondenti a cantina o soffitta (**cat C2**), box o autorimessa (**cat C6**) e posto auto (**cat C7**), anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, nella misura massima di **una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, purchè destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato.

2) **unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;

3) **alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)** o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

4) **terreni agricoli**, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti ovvero da imprenditori agricoli professionali.

Non sono considerati edificabili, ancorché classificati come tali nel piano regolatore del Comune, i terreni posseduti e condotti da un soggetto imprenditore agricolo professionale ovvero coltivatore diretto purchè iscritto nella previdenza agricola.

5) **fabbricati rurali** accatastati nella categoria A6, **solo se vi è residenza**, e D10 ovvero in altre categorie purchè, per quest'ultimi, il requisito di ruralità risulti da specifica annotazione "R" agli atti del catasto, giusta disposizione di cui al Decreto MEF prot. 16784 del 26/07/2012. Per fabbricati rurali si intendono quelli di cui all'articolo 9 del Dl 557/93. Il comma 3 del dettato normativo stabilisce le condizioni necessarie per il riconoscimento del requisito della ruralità con riferimento ai fabbricati **ad uso abitativo**. Il comma 3-bis invece, elenca le caratteristiche rilevanti per il riconoscimento della ruralità per i **fabbricati strumentali** all'attività agricola.

6) **fabbricati** costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non sono in ogni caso locati;

Per tutte le **altre fattispecie** il versamento a saldo deve essere eseguito entro il **16 dicembre 2013**, applicando le aliquote e detrazioni deliberate dal Comune di Molfetta per l'anno di imposta 2013 (**Deliberazione del Commissario Straordinario n° 10 del 15/02/2013**) identiche a quelle approvate per l'anno d'imposta 2012 e specificatamente:

- **5 per mille** per l'abitazione principale e relative pertinenze per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (codice 3912);

- **6 per mille** per gli immobili contigui all'abitazione principale, adibiti ad abitazione principale dal medesimo soggetto passivo d'imposta anche se distintamente accatastati, purchè dette unità immobiliari siano unitamente accatastabili;

- **8,8 per mille** per i terreni agricoli, anche incolti, non posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (codice 3914);

- **8,8 per mille** aliquota base, per le restanti unità immobiliari (codice 3918) ivi comprese le aree fabbricabili (codice 3916);

- **7,6 per mille** quota allo Stato per i capannoni classificati in cat. D (codice 3925), con l'incremento per il Comune dell'1,2 per mille (codice 3930);

Si evidenzia che il coefficiente-moltiplicatore per i fabbricati che costituiscono **beni strumentali** per le imprese (**categoria catastale D con esclusione della categoria D5**) è pari, dall'anno 2013, a **65** (in precedenza 60); trattasi di: OPIFICI – ALBERGHI – PENSIONI – TEATRI – CINEMA – SALE PER CONCERTI E SPETTACOLI – CASE DI CURA – OSPEDALI – FABBRICATI PER ESERCIZI SPORTIVI – FABBRICATI PER ATTIVITA' INDUSTRIALE e COMMERCIALE – EDIFICI GALLEGANTI assicurati a ponti fissi del suolo – PONTI PRIVATI soggetti a pedaggio con fine di lucro. Sono invariati i restanti coefficienti-moltiplicatori, ivi compreso il coefficiente-moltiplicatore per la categoria catastale D5 (ISTITUTI DI CREDITO, CAMBIO e ASSICURAZIONE).

APPENDICE

Il Comune di Molfetta ha confermato, per l'anno 2013 (con delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 15/02/2013), l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, pari al **5 per mille** rispetto a quella standard pari al **4 per mille**.

Pertanto, il contribuente dovrà versare entro **il 16 gennaio 2014** la cosiddetta “**mini - I.M.U.**” in misura pari al 40% della differenza tra l'imposta dovuta applicando l'aliquota del 5 per mille e quella calcolata all'aliquota standard del 4 per mille.

Presso il Settore Tributi e Concessioni Comunali, sito in Corso Dante n° 110, è attivo apposito **sportello IMU** al quale rivolgersi per informazioni e/o chiarimenti.

Apertura al pubblico:

nel periodo invernale (16 settembre – 14 giugno): *nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30;*

nel periodo estivo (15 giugno – 15 settembre): *nei giorni lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30;*

Recapiti telefonici: 080.33745.22 – 34 – 35 – 36

E-mail: servizioimu@comune.molfetta.ba.it

il Dirigente
dott. Giuseppe Lopopolo